

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 579/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 739 pf25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo CUNI, Claudio FORLANI e della società A.C. PALAZZOLO 1913 S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo CUNI, all'epoca dei fatti tesserato quale allenatore nonché dirigente della società A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. A.R.L, in violazione dell'art. 4, comma 1 sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché delle disposizioni del C.U. n. 34 del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 17.07.2025, per aver lo stesso svolto, nel corso della corrente stagione sportiva 2025 – 2026, il ruolo e i compiti di allenatore dei portieri della prima squadra della società A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. A.R.L, militante nel campionato di serie D girone D, nonostante il sig. Angelo Cuni fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di allenatore e dirigente e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Claudio FORLANI, all'epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. A.R.L, in violazione dell'art. 4, comma 1 sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché delle disposizioni del C.U. n. 34 del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 17.07.2025, per aver lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Angelo Cuni, nel corso della corrente stagione sportiva 2025 – 2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore dei portieri della prima squadra della società A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. A.R.L, militante nel campionato di serie D girone D, nonostante il sig. Angelo Cuni fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di allenatore e dirigente e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

A.C. PALAZZOLO 1913 S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati il sig. Angelo Cuni e il sig. Claudio Forlani;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Angelo CUNI,
 - Sig. Claudio FORLANI,
 - Società A.C. PALAZZOLO 1913 S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Claudio FORLANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Angelo CUNI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio FORLANI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. PALAZZOLO 1913 S.S.D. A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina